



Prot. 2830/2018



Prot. 1778.U/2018

Catania, 26 novembre 2018

Al Dirigente Scolastico dell'I.C. Pietro Carrera"
 Prof. Fernando Rizza
 MILITELLO IN VAL di CATANIA (CT)
 ctic835008@pec.istruzione.it
 ctic835008@istruzione.it

Agli ingegneri iscritti all'albo professionale
 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania
 SEDE

Agli architetti iscritti all'albo professionale
 dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Catania
 SEDE

e, p.c.

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
 ROMA
 protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Dirigente dell'Ambito Territoriale di Catania
 dott. Emilio Grasso
 CATANIA
 uspct@postacert.istruzione.it
 usp.ct@istruzione.it

Oggetto: Affidamento del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi dell'art. 34 D.I. n .44/2001 mediante Procedura ordinaria di contrattazione- Durata triennale - mediante ricorso all'istituto della "Collaborazioni Plurime" di cui all'art. 35 del CCNL 26/11/2007
CIG: Z37258D618
Segnalazione criticità, reiterazione diffida e richiesta di revoca.

Premesso che:

- in data 25/10/2018, il dirigente scolastico dell’I.C. “Pietro Carrera” ha emanato un bando per la selezione di personale esperto esterno per conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lvo 81/08 e s.m.i;
- in data 12/11/2018, i sottoscritti Presidenti dell’Ordine degli Ingegneri di Catania e dell’Ordine degli Architetti PPC di Catania hanno segnalato le criticità contenute nel predetto bando ed hanno richiesto al Dirigente Scolastico, nel suo ruolo di Responsabile Unico del procedimento, la revoca in autotutela dell’avviso in oggetto, la rettifica della procedura e la riapertura dei termini, ancorché scaduti, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti;
- in data 14/11/2018, il Dirigente Scolastico ha emanato il provvedimento di annullamento in autotutela dell’avviso pubblico de quo;
- in data 19/11/2018, il Dirigente Scolastico ha reiterato l’avviso pubblico ai sensi dell’art. 34 D.I. 44/2001 mediante ricorso all’istituto delle “collaborazioni plurime” ai sensi dell’art. 35 del CCNL 26/11/2007, lasciando inalterati tutti i contenuti del precedente avviso - per cui gli Ordini Professionali avevano chiesto la revoca con la richiamata segnalazione del 12/11/2018 – ivi compreso il compenso di € 1.000,00, *onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta e/o spesa*, a fronte del lunghissimo elenco di prestazioni richieste che vanno ben oltre l’incarico di R.S.P.P. ai sensi della normativa di cui al D.Lvo 81/2008.

Tutto ciò premesso, si ravvisano le inesattezze e criticità che di seguito si espongono.

1) Il riferimento all’art. 34 D.I. 44/2001 è errato e non è applicabile alla fattispecie perché riguarda la contrattazione per acquisti, appalti e forniture:

- 1. Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto previsto dal comma 5.*
- 2. L'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai criteri di aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali, nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento.*
- 3. L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell'Istituto.*
- 4. E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.*
- 5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi.*

6. *Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal direttore o da funzionario appositamente da lui delegato.*

2) Ugualmente, il riferimento all'art. 35 del CCNL 26/11/2007 – Collaborazioni Plurime - è errato e non è applicabile alla fattispecie perché riguarda la collaborazione dei docenti ad altre scuole per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi.

“I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio”

L'art. 35 è incardinato nel “*Capo IV – Docenti*” del CCNL 26/11/2007, costituito da ben 20 articoli da cui si evince chiaramente che i progetti a cui si fa riferimento sono quelli deliberati dal collegio dei docenti nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa e, pertanto, hanno esclusiva valenza didattica collegata alla professione docente.

La nomina del R.S.P.P. è di esclusiva competenza del datore di lavoro (dirigente scolastico) ai sensi dell'art. 32 del D.Lvo 81/2008 e non necessita di alcuna delibera o ratifica degli organi collegiali dell'istituzione scolastica.

Per quanto sopra, **la richiesta di collaborazioni plurime si intende rivolta a professionisti operanti nelle scuole per l'affidamento di incarico professionale (R.S.P.P.) e non didattico** e, pertanto, **si confermano tutte le osservazioni ed i rilievi fatti con la segnalazione del 12/11/2018 da parte dei Presidenti degli Ordini Professionali che qui si intendono integralmente richiamate.**

In particolare, relativamente al reiterato compenso di € 1.000,00 - *che si ritiene largamente insufficiente ed offensivo per le categorie professionali che rappresentiamo* – richiamiamo l'attenzione del dirigente scolastico **sulla violazione del principio dell'equo compenso** introdotto dal D.L. 148/2017, convertito in L. 172/2017 e modificato dalla legge di bilancio 2018, che riconosce al professionista il diritto a percepire un corrispettivo effettivamente equo e proporzionato al lavoro svolto.

- **Equo compenso**, art.19-bis comma 1, viene inserito, dopo l'art. 13 della L. n.247 del 31.12.2012, l'art. 13-bis *Equo compenso e clausole vessatorie*; in tale articolo, al comma 2: **“si considera equo il compenso [...] quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione [...]”**.

- Equo compenso, art.19-bis comma 2: “**La pubblica amministrazione**, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, **garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore della presente legge**”.

Ed ancora, si richiama l’art. 2233 del c.c. che recita: “... *la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione*”.

Infine, **si contesta la violazione** dell’art. 24, c. 8 del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i (codice dei contratti) **e la mancata osservazione della raccomandazione** dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nelle LG n. 1 di attuazione del D.Lgs 50/2016 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, paragrafo 2.2, per come rappresentati nella parte conclusiva della precedente segnalazione del 12/11/2018.

Tutto ciò premesso e considerato, si rassegnano le superiori argomentazioni, e

SI DIFFIDA e SI CHIEDE

al Dirigente Scolastico, nel suo ruolo di Responsabile Unico del procedimento, la revoca in autotutela dell’avviso in oggetto, la rettifica della procedura e la riapertura dei termini, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti.

SI DIFIDANO

gli ingegneri e gli architetti, iscritti ai rispettivi albi professionali, a partecipare alla procedura de quo, avvisando sin da ora che, in caso contrario, saranno deferiti ai Consigli di Disciplina Territoriale per violazione del Codice deontologico.

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C.
arch. Alessandro Amaro

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri
ing. Giuseppe Platania

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.

ORDINE ARCHITETTI PPC di Catania – Largo Paisiello n. 5, 95124 CATANIA – T. 095 7153615 – F. 095 316790

protocollo@ordinearchitetticatania.it - ordinearchitetticatania@archiworldpec.it

ORDINE INGEGNERI di Catania – via V. Giuffrida n. 202, 95128 CATANIA – T. 095436267/095436547 – F. 095448324

infording@ording.ct.it - ordine.catania@ingpec.eu